

Proc. n. 1607/2020



## CORTE DI APPELLO DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dr.ssa ERNESTA TARANTINO

Presidente

dr. LUCA ARIOLA

Consigliere – relatore

dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1607 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente

**tra**

██████████ nato il ██████████

██████████ tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Sbarra, Federica Romani e Leonardo Netti, giusta procure alle liti depositate nel fascicolo telematico;

**appellanti**

**e**

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;

**appellata**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 23 giugno 2020 il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto le domande proposte da F ██████████  
██████████ – tutti dipendenti della s.p.a. ██████████ fin da epoca precedente alla privatizzazione dell'Ente ██████████ avvenuta con d.lgs. n. 141 del 1999 – diretta ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento in favore di ciascuno di essi delle somme dovute (e specificatamente indicate nell'atto introduttivo) in forza del loro diritto ad un numero



di giorni di ferie maggiore di quello attribuito dall'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua, ossia 22 giorni all'anno, sulla base del rinvio effettuato dallo stesso art. 28 cit. al c.c.n.l. del comparto del personale dipendente degli Enti Pubblici non economici 1994-1997, il quale fissava in 32 giorni il periodo di ferie annuale spettante ai dipendenti.

Avverso detta sentenza [REDACTED] hanno interposto appello.

L'[REDACTED] ha resistito depositando memoria.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 settembre 2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni *ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020.*

2. È utile premettere che la pretesa dei lavoratori si fonda sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002, il quale specifica che *«ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1° marzo 2002 vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori».*

Secondo i lavoratori, in forza della richiamata disposizione trova applicazione nei loro confronti l'art. 18 del c.c.n.l. del comparto del personale degli Enti Pubblici non economici (c.d. Parastato), il quale stabiliva un periodo di ferie pari a 32 giorni all'anno; tale periodo è superiore ai 22 giorni stabiliti dal c.c.n.l. Acqua-Gas del 2002 per i dipendenti il cui orario di lavoro è ripartito, come nel loro caso, in cinque giorni alla settimana; essi rivendicano, quindi, il diritto ad ottenere l'indennità di ferie non godute per il periodo non coperto da prescrizione (2013/2018) nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio.

Al contrario, l'[REDACTED] rileva che prima del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 vi erano stati i precedenti contratti dello stesso settore che in esso erano confluiti, ossia FederGasAcqua, ANIGAS, ANIFA e Federastrattiva/ASSOGAS; sostiene, quindi, che l'art. 28 ultimo comma del c.c.n.l. GasAcqua 2002 deve interpretarsi nel senso che esso si riferisce ai precedenti contratti collettivi dello stesso comparto e non già – come asserito dai lavoratori – al contratto collettivo del settore pubblico; osserva, infine, che per i propri dipendenti il contratto precedentemente applicato doveva intendersi il c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, adottato nei loro confronti a seguito della privatizzazione dell'Ente e della sua trasformazione in s.p.a.



3. Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dai lavoratori aderendo alla tesi dell' [REDACTED] e, in particolare, facendo proprie le motivazioni della sentenza n. 1429/2019 emessa da questa Corte d'appello il 28 maggio 2019 in una controversia per certi versi simile alla presente. Pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato che:

A) dal 1° luglio 2000 le norme sul parastato avevano cessato di avere applicazione ed erano entrate in vigore le disposizioni del c.c.n.l. FederGasAcqua, con salvezza di quanto diversamente stabilito dal documento d'intesa del 15 giugno 2000 e dalle pattuizioni contenute negli accordi del 20 e 24 luglio 2000;

B) l'art. 28 del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 fissa il periodo di ferie in 26 o 22 giorni a seconda che l'orario settimanale di lavoro sia ripartito in 6 o in 5 giorni; l'ultimo comma del medesimo art. 28, tuttavia, stabilisce che ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dovevano essere conservate *ad personam* le quantità di ferie spettanti in forza del c.c.n.l. in precedenza applicati, ove superiori;

C) l'opzione interpretativa sostenuta dai lavoratori – secondo cui l'espressione “ogni precedente disciplina contrattuale più favorevole” contenuta nell'art. 28 cit. poteva riferirsi anche al contratto collettivo del parastato – finisce per recuperare irragionevolmente l'efficacia di disposizioni di un qualsiasi c.c.n.l., anche remoto, ancorché avente a oggetto materie successivamente regolate da nuovi accordi collettivi nel frattempo intervenuti;

D) essa, inoltre, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti sono regolati dal principio della libera volontà delle parti stipulanti;

E) le parti sociali, in realtà, avevano inteso far salve le migliori condizioni sino a quel momento vigenti in base ai c.c.n.l. che disciplinavano i vari settori e che erano confluiti nel c.c.n.l. unico del 2002;

F) nella specie, al rapporto dei dipendenti dell' [REDACTED] si applicava dal luglio 2000 il c.c.n.l. FederGasAcqua, sicché non poteva essere riconosciuto in favore dei lavoratori il più favorevole trattamento previsto dal superato c.c.n.l. del Parastato 1994 – 1997.

4. L'appello è da ritenersi solo in parte fondato sulla scorta di considerazioni espresse da questa Corte in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili alla presente (cfr. sent. n. 355/2022 pubblicata il 15 marzo 2022, est. Ariola, e sent. n. 779/2022 pubblicata il 2 maggio 2022, est.



Spagnoletti) ed ai quali questo Collegio intende assicurare continuità, non ravvisando valide ragioni per discostarsene.

5. Con il primo motivo i lavoratori censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato l'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 nel senso che i “contratti collettivi precedentemente applicati” sono soltanto quelli di natura privatistica.

Gli appellanti osservano in primo luogo che il c.c.n.l. in questione è successivo al documento di intesa del 15 giugno 2000, sicché è errato ritenere che quel documento possa mantenere la sua efficacia anche dopo l'entrata in vigore del successivo accordo.

Inoltre, essi rilevano che, ogniqualvolta il c.c.n.l. Gas-Acqua aveva inteso richiamare esclusivamente i contratti di natura privatistica dello stesso settore merceologico che in esso erano confluiti, lo aveva fatto esplicitamente richiamando i singoli c.c.n.l. e non invece rimandando alla generalità dei c.c.n.l. precedentemente applicati, come poteva evincersi dalle disposizioni in tema di servizio di reperibilità (art. 25), di indennità di funzione per i quadri (art. 41), di indennità varie (art. 43), di trattamento di trasferta (art. 45) e di trattamento di fine rapporto (art. 49).

#### 5.1. Il motivo non è fondato.

In continuità con quanto statuito da questa Corte nel sopra citato arresto (sent. n. 1429/2019), deve ribadirsi che l'ultimo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 (secondo cui «*Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori*») si interpreta nel senso che la locuzione “c.c.n.l. precedentemente applicati” si riferisce ai contratti collettivi vigenti al momento della stipulazione del citato contratto e che sono in esso confluiti.

Dirimente è l'osservazione secondo cui l'opposta interpretazione propugnata dai lavoratori si palesa irragionevole, perché finisce per “recuperare” l'efficacia di una qualsiasi disposizione di un precedente c.c.n.l., ancorché avente ad oggetto materie successivamente regolamentate da nuovi accordi collettivi nel frattempo intervenuti; essa, inoltre, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui «*nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole – che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, secondo cui il divieto di deroga in pejus posto dall'art. 2077 c.c. è relativo solo alle disposizioni contenute nel contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo e non viceversa –*, mentre i rapporti di successione



*temporale tra contratti sono regolati dal principio della libera volontà delle parti stipulanti. Cosicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche se in seguito sfavorevoli al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti» (v. ex multis Cass. n. 23525 del 2016).*

Vale in proposito il noto principio secondo cui, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni *in peius* per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr. Cass. n. 13960 del 2014; cfr. altresì Cass. n. 212304 del 2007).

Con l'espressione "diritti quesiti", peraltro, si intendono solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere diversamente regolate in caso di successione di contratti collettivi (cfr. Cass. n. 3982 del 2014, nonché più di recente Cass. n. 21169 del 2021, in motivazione).

5.2. Poco convincente è l'osservazione secondo cui il ragionamento del Tribunale sarebbe errato perché il c.c.n.l. Gas Acqua del 2002, che per la prima volta richiama "i trattamenti previsti dai contratti collettivi in precedenza applicati", è successivo al Documento di intesa del 15 giugno 2000 (stipulato a seguito della privatizzazione dell'Ente), per cui sarebbe errato sostenere che esso mantenga la sua efficacia anche dopo l'entrata in vigore del successivo accordo.

In realtà, il Documento d'intesa per il passaggio al contratto collettivo nazionale FederGasAcqua del 15 giugno 2000 aveva – come si desume chiaramente dal suo *incipit* – esclusivamente lo scopo di consentire l'applicazione delle norme della contrattazione collettiva di settore al personale già dipendente dell'Ente Autonomo [REDACTED] che, in virtù del d.lgs. n. 141 del 1999, era stato trasformato in società per azioni. Non a caso al punto 1) della parte convenzionale dell'intesa in questione si asserisce che «A far data dal 1° luglio 2000 troveranno attuazione nei confronti



*dei dipendenti in forza ai quali viene applicato il CCNL parastato, esclusivamente le disposizioni del CCNL FederGasAcqua, salvo tutto quanto espressamente disciplinato dal presente accordo».*

È del tutto irrilevante, perciò, che il c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 sia successivo a tale accordo, in quanto è evidente che l'applicazione del c.c.n.l. FederGasAcqua è il frutto dell'intesa conseguente alla privatizzazione e che esso fu concluso da rappresentanti dell' [REDACTED] e delle organizzazioni sindacali all'indomani della trasformazione operata con il d.lgs. n. 141 cit.

Senza dire che è proprio Cass. n. 25823 del 2014 (richiamata dagli appellanti a sostegno del gravame) a chiarire come la trasformazione dell' [REDACTED] del 1° luglio 1999 abbia comportato l'assoggettamento del rapporto di lavoro del personale dipendente alla disciplina del diritto privato e della contrattazione collettiva (come previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 1999), in assenza di alcuna previsione di vigenza ultrattiva del c.c.n.l. Parastato.

**5.3.** Non persuade neppure l'argomento secondo cui, siccome in alcune disposizioni il c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 richiama espressamente i contratti collettivi privatistici previgenti, dovrebbe ritenersi che laddove esso ha voluto riferirsi a tali contratti lo ha fatto in modo esplicito, sicché la clausola in esame – che invece richiama in modo generico i contratti precedentemente applicati – dovrebbe intendersi riferita a tutti i contratti precedenti, compresi quelli di natura non privatistica (come il c.c.n.l. Enti pubblici non economici).

Al contrario di quanto assumono gli appellanti, proprio il fatto che in più punti il c.c.n.l. del 2002 faccia menzione precedenti contratti privatistici e soltanto di quelli sta a significare che erano esclusivamente questi contratti collettivi – e non altri di diversa natura – i “contratti precedenti” rispetto ai quali era subentrata la nuova regolamentazione pattizia.

Ne è riprova la circostanza che nel processo di confluenza dei sistemi di classificazione previsti dai precedenti contratti nel c.c.n.l. unico di settore si richiamano soltanto contratti privatistici (FederGasAcqua, Anigas, Anfida e Federestrattiva/Assogas), a dimostrazione della fallacia dell'assunto di parte appellante.

**6.** Nel secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, pur aderendo a quanto stabilito dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1429/2019, ha ritenuto che nessuna delle discipline collettive successivamente confluite nella regolamentazione del c.c.n.l. Gas-Acqua fosse concretamente applicabile.



Gli appellanti rilevano che l'art. 29 del c.c.n.l. del 1995 attribuiva a tutti i lavoratori – a prescindere dal numero di giorni lavorati – 26 giorni di ferie all'anno, più due giornate supplementari a compensazione delle festività sopprese, per un totale di 28 giorni; osservano inoltre che il sabato non era considerato come di ferie, bensì quale giorno lavorativo (art. 23 del c.c.n.l.: «*Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6° giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo*»); deducono che il c.c.n.l. del 2002 attribuisce loro 22 giorni di ferie; asseriscono, quindi, di aver diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute con riferimento quanto meno non a dieci giorni all'anno (come richiesto nel ricorso introduttivo sulla scorta del c.c.n.l. Parastato), ma almeno di sei.

**6.1.** Il motivo deve reputarsi fondato nei termini di seguito indicati.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata in via subordinata dagli appellanti, finalizzata ad ottenere l'accertamento del diritto a fruire di 28 giorni di ferie in virtù dell'applicazione del CCNL FederGasAcqua del 1995 e la condanna dell'appellata al pagamento delle somme maturate a titolo di indennità non godute.

È noto, infatti, che «*sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorché la causa petendi dedotta, essendo fondata su circostanze ed elementi non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia*» (cfr. tra le tante Cass. n. 1506 del 1995, Cass. n. 20265 del 2005, Cass. n. 16298 del 2010 e, da ultimo, Cass. n.12342 del 2021).

Nel caso di specie, appare evidente come attraverso la proposizione della domanda in scrutinio non sia stato introdotto alcun tema di indagine qualificabile come “nuovo” rispetto a quello delineatosi in primo grado, atteso che: **a)** è stata proprio [REDACTED] a contestare, nella memoria di costituzione in primo grado, la postulata applicabilità del c.c.n.l. del comparto del personale degli Enti Pubblici non economici (c.d. Parastato) ed a sostenere espressamente che il richiamo operato dall'art. 28 del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 afferisse al c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, ossia al contratto collettivo posto a base della pretesa azionata dagli odierni appellanti in via subordinata; **b)** tempestiva è stata poi la reazione degli odierni appellanti, i quali, a fronte delle difese di [REDACTED] alla prima udienza di discussione del 18 giu-





gno 2019 hanno dedotto che l'applicazione del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 avrebbe in ogni caso garantito un maggior numero di ferie rispetto a quello effettivamente goduto (ossia 28 in luogo di 22); c) gli stessi lavoratori, del resto, nelle note autorizzate depositate il 12 giugno 2020 hanno reiterato le proprie difese e domande, ribadendo che comunque – anche non aderendo alla tesi dai medesimi prospettata in via principale – trova applicazione nei loro confronti il c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 (come peraltro statuito dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 954/2020), sicché essi avrebbero avuto diritto per lo meno a 28 giorni di ferie all'anno (v. soprattutto pagg. 12 e ss. della citata memoria).

Non sussiste dunque la violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., tenuto conto del fatto che l'applicabilità del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 è stata oggetto di ampio dibattito nel corso del giudizio di primo grado e che la domanda formulata in via subordinata dagli appellanti si sostanzia in definitiva in una richiesta di differenze retributive d'importo inferiore a quello richiesto mediante l'atto introduttivo del giudizio.

**6.2.** Nel merito, va in primo luogo osservato che priva di fondamento è la tesi di [REDACTED] che sostiene che i lavoratori usufruivano di 25 giorni di ferie all'anno.

La deduzione è smentita dalle previsioni del contratto collettivo del 2002, il quale – come visto – attribuisce ai lavoratori 26 giorni di ferie, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in sei giorni, oppure 22, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in cinque giorni.

L'[REDACTED] non chiarisce sulla base di quale disposizione ai lavoratori sarebbe stato consentito di beneficiare di un numero di giorni di ferie superiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva. Del tutto irrilevante è il riferimento alle risultanze delle buste-paga dei dipendenti relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (v. pagg. 31 e 32 della memoria difensiva): allo scopo di verificare la spettanza dell'indennità sostitutiva chiesta dagli odierni appellanti, difatti, rileva il contenuto dei contratti collettivi in comparazione e non certamente le (eventuali) difformi risultanze di pochi prospetti paga di provenienza aziendale.

**6.3.** Ciò chiarito, sulla scorta del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 spettavano nel complesso ai lavoratori, senza distinzione alcuna fra chi lavorava per cinque giorni alla settimana e chi invece lavorava per sei giorni, 28 giornate di riposo, ossia 26 giorni di ferie più due a compensazione delle festività soppresse (art. 29, primo comma, del citato contratto). Ed infatti, il punto 1) dell'art. 28 disponeva: «*A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o comunque dif-*





*ferite, sono attribuite annualmente ai dipendenti regolati dal presente CCNL due giornate di ferie, da aggiungersi annualmente al periodo a tale titolo stabilito dal presente contratto collettivo nazionale ed ulteriori tre giornate di permesso retribuito».*

Poiché ai dipendenti dell'██████ in servizio all'epoca della privatizzazione si applicava proprio il citato c.c.n.l. FederGasAcqua (art. 1 del Documento d'intesa del 15 giugno 2000), è inevitabile concludere che, in base alla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. Acqua Gas del 2002 (*«Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori»*), i predetti lavoratori avevano conservato il diritto di fruire di 28 giorni di ferie all'anno, anziché 22.

**6.4.** Né ha pregio l'argomento speso da ██████ secondo cui il c.c.n.l. del 1995 considera *«il sabato di ferie a prescindere che sia lavorato o meno, mentre il CCNL del 2002 considera il sabato di ferie solo in caso di distribuzione su 6 giorni»* (v. pag. 30 della memoria di costituzione).

Va infatti considerato che all'art. 23, quinto comma, del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002, si specifica che *«Laddove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti»*; pertanto, è evidente che per espressa disposizione convenzionale la giornata di sabato è sempre lavorativa, indipendentemente dall'articolazione su base settimanale dell'orario di lavoro.

Non a caso l'art. 28 del predetto contratto ha cura di precisare che ai lavoratori spettano 22 giorni lavorativi l'anno quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in cinque giorni, soggiungendo che *«... in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni»*, per tale via rendendo evidente che il "giorno lavorativo non lavorato" non è incluso nel numero complessivo dei giorni di ferie.

Del resto, analoga previsione era contenuta nell'art. 23, secondo comma, del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, ove era previsto che *«Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6° giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo»*. In sostanza, in base al contratto privatistico "precedentemente applicato" il sabato era sempre considerato giorno lavorativo a prescindere dall'articolazione settimanale del lavoro ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali e quindi – si deve ritenere in difetto di previsione di segno contrario – anche delle ferie.



6.5. Neppure ha rilievo la circostanza che la festività soppressa del 2 Giugno sia stata reintrodotta in epoca successiva alle previsioni del contratto collettivo (v. pag. 30 della memoria difensiva dell'██████████), dovendosi considerare illegittima la disapplicazione dell'accordo collettivo nazionale di lavoro, operata con riferimento al contratto individuale di lavoro, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività sopprese, poiché il contratto collettivo costituisce un "atto normativo" con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, cui non pertengono poteri modificativi della suddetta regolamentazione (cfr. Cass. n. 18715 del 2014).

6.6. Da quanto appena evidenziato discende che ai lavoratori odierni appellanti spetta l'indennità per ferie non godute in misura ridotta rispetto a quella *ab origine* richiesta, ossia considerando per ogni anno un numero di giorni di ferie non goduti pari a sei e non già a dieci.

In merito alla quantificazione delle somme spettanti, i conteggi specifici offerti dai lavoratori non sono stati contestati dall'azienda né sul piano squisitamente aritmetico né dal punto di vista della retribuzione assunta a base di calcolo.

Conseguentemente, è da reputarsi fondata la domanda avanzata in subordine dagli odierni appellanti (e peraltro ridotta nel *quantum* rispetto alla pretesa azionata in primo grado) avente ad oggetto l'accertamento del loro diritto a fruire complessivamente di 28 giorni di ferie all'anno ai sensi degli art. 28, ultimo comma, del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002, in combinazione con l'art. 29 del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, nonché la condanna dell'indennità a tale titolo dovuta nei termini specificati nell'atto di gravame, ossia: **a)** € 4.169,52 in favore di ██████████ **b)** € 4.358,16 in favore di ██████████ **c)** € 3.417,12 in favore di ██████████

7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di ██████████ a fruire di 28 giorni di ferie all'anno.

Di conseguenza, l'██████████ va condannata al pagamento a titolo di indennità di ferie non godute per il periodo 2013/2018 delle somme – cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria – di seguito riportate: **a)** 4.169,52 euro in favore di ██████████ **b)** 4.358,16 euro in favore di ██████████ **c)** 3.417,12 euro in favore di ██████████



Resta assorbita ogni altra questione.

**8.** Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L'accoglimento della pretesa formulata soltanto in via subordinata ne giustifica tuttavia la compensazione nella misura del 50%.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con aumento del compenso nella misura del 30% per ciascuna parte successiva alla prima ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato d.m.

### P Q M

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17.12.2020 da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 23.06.2020, così provvede:

**accoglie** l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **dichiara** il diritto di [REDACTED] a fruire di 28 giorni di ferie all'anno;

**condanna** l'[REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore degli appellanti delle seguenti somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per il periodo 2013/2018, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo: **a)** € 4.169,52 in favore di [REDACTED] **b)** € 4.358,16 in favore di [REDACTED] **c)** € 3.417,12 in favore di [REDACTED]

**condanna** parte appellata al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che **liquida** per l'intero in € 1.600,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Bari, il 13 settembre 2022.

**Il Consigliere estensore**

*Luca Ariola*

**Il Presidente**

*Ernesta Tarantino*



Proc. n. 1027/2020



## CORTE DI APPELLO DI BARI

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| dr.ssa ELVIRA PALMA            | Presidente             |
| dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE | Consigliere            |
| dr. LUCA ARIOLA                | Consigliere – relatore |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1027 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente  
**tra**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tutti rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Ettore Sbarra, Federica Romani e Leonardo Netti, giusta procura  
alle liti depositata nel fascicolo telematico;

**appellanti**

**e**

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ giusta procura depo-  
sitata nel fascicolo telematico;

**appellata**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 3 febbraio 2020 il Tribunale del lavoro di Bari  
ha respinto le domande proposte da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ – tutti  
dipendenti della s.p.a. \_\_\_\_\_ fin da epoca precedente alla pri-



privatizzazione dell'Ente Autonomo [REDACTED] avvenuta con d.lgs. n. 141 del 1999 – diretta ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento in favore di ciascuno di essi delle somme dovute (e specificatamente indicate nell'atto introduttivo) in forza del loro diritto ad un numero di giorni di ferie maggiore di quello attribuito dall'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua, ossia 22 giorni all'anno, sulla base del rinvio effettuato dallo stesso art. 28 cit. al c.c.n.l. del comparto del personale dipendente degli Enti Pubblici non economici 1994-1997, il quale fissava in 32 giorni il periodo di ferie annuale spettante ai dipendenti.

Avverso detta sentenza [REDACTED]

[REDACTED] hanno interposto appello.

L'[REDACTED] ha resistito depositando memoria.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

2. È utile premettere che la pretesa dei lavoratori si fonda sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002, il quale specifica che *«ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1 marzo 2002 vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori»*.

Secondo i lavoratori, in forza della richiamata disposizione trova applicazione nei loro confronti l'art. 18 del c.c.n.l. del comparto del personale degli Enti Pubblici non economici (c.d. Parastato), il quale stabiliva un periodo di ferie pari a 32 giorni all'anno; tale periodo è superiore ai 22 giorni stabiliti dal c.c.n.l. Acqua-Gas del 2002 per i dipendenti il cui orario di lavoro è ripartito, come nel loro caso, in cinque giorni alla settimana; essi rivendicano, quindi, il diritto ad ottenere l'indennità di ferie non godute per il periodo non coperto da prescrizione (2013/2018) nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio.

Al contrario, l'[REDACTED] rileva che prima del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 vi erano stati i precedenti contratti dello stesso settore che in esso erano confluiti, ossia FederGasAcqua, ANIGAS, ANIFA e Federastrattiva/ASSOGAS; sostiene, quindi, che l'art. 28 ultimo comma del c.c.n.l. Gas-Acqua 2002 deve interpretarsi nel senso che esso si riferisce ai precedenti contratti collettivi dello stesso comparto e non già – come asserito dai lavoratori – al contratto collettivo del settore pubblico; osserva, infine, che per i propri dipendenti il contratto precedentemente applicato doveva intendersi il c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, adottato nei loro confronti a seguito della privatizzazione dell'Ente e della sua trasformazione in s.p.a.



3. Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dai lavoratori sulla scorta di due concorrenti ragioni.

3.1. Innanzitutto, il Giudice di prime cure ha aderito alla tesi dell'██████ facendo proprie le motivazioni della sentenza n. 1429/2019 emessa da questa Corte d'appello il 28 maggio 2019 in controversia simile alla presente. Pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato che:

A) dal 1° luglio 2000 le norme sul parastato avevano cessato di avere applicazione ed erano entrate in vigore le disposizioni del c.c.n.l. FederGasAcqua, con salvezza di quanto diversamente stabilito dal documento d'intesa del 15 giugno 2000 e dalle pattuizioni contenute negli accordi del 20 e 24 luglio 2000;

B) l'art. 28 del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 fissa il periodo di ferie in 26 o 22 giorni a seconda che l'orario settimanale di lavoro sia ripartito in 6 o in 5 giorni; l'ultimo comma del medesimo art. 28, tuttavia, stabilisce che ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dovevano essere conservate *ad personam* le quantità di ferie spettanti in forza del c.c.n.l. in precedenza applicati, ove superiori;

C) l'opzione interpretativa sostenuta dai lavoratori – secondo cui l'espressione “ogni precedente disciplina contrattuale più favorevole” contenuta nell'art. 28 cit. poteva riferirsi anche al contratto collettivo del parastato – finisce per recuperare irragionevolmente l'efficacia di disposizioni di un qualsiasi c.c.n.l., anche remoto, ancorché avente a oggetto materie successivamente regolate da nuovi accordi collettivi nel frattempo intervenuti;

D) essa, inoltre, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti sono regolati dal principio della libera volontà delle parti stipulanti;

E) le parti sociali, in realtà, avevano inteso far salve le migliori condizioni sino a quel momento vigenti in base ai c.c.n.l. che disciplinavano i vari settori e che erano confluiti nel c.c.n.l. unico del 2002;

F) nella specie, al rapporto dei dipendenti dell'██████ si applicava dal luglio 2000 il c.c.n.l. FederGasAcqua, sicché non poteva essere riconosciuto in favore dei lavoratori il più favorevole trattamento previsto dal superato c.c.n.l. del Parastato 1994 – 1997.

3.2. In secondo luogo, il Tribunale di Bari ha rilevato che l'art. 28 del c.c.n.l. del 2002 riconosce 26 giorni di ferie se l'orario lavorativo è ripartito in 6 giorni settimanali, mentre se l'orario è ripartito in cinque giorni



ne riconosce 22, facendo salvi il maggior numero di giorni di ferie qualora ciò fosse previsto da uno dei c.c.n.l. del medesimo comparto; viceversa, l'art. 29 del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 prevede il periodo di ferie in 26 giorni lavorativi, giacché le ulteriori due erano recupero delle c.d. festività soppresse.

Il Giudice ha osservato che, di conseguenza, il numero di giorni previsto dal precedente contratto collettivo era il medesimo dell'attuale c.c.n.l., atteso che nel contratto del 1995 la giornata del sabato era sempre considerata di ferie non rilevando l'articolazione dell'orario di lavoro (su 5 o 6 giorni lavorativi), mentre nel c.c.n.l. del 2002 la giornata del sabato è considerata di ferie solo se l'orario lavorativo è ripartito in 6 giorni.

Infine, il Tribunale ha evidenziato che, secondo quanto dedotto dalla società, i lavoratori usufruivano di 25 giorni di ferie perché lavorano su 5 giorni, mentre [REDACTED] usufruiva di 30 giorni in quanto lavora su 6 giorni, per cui ad essi non si applica un trattamento peggiore.

4. Con il primo motivo i lavoratori censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato l'art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 nel senso che i "contratti collettivi precedentemente applicati" sono soltanto quelli di natura privatistica.

Gli appellanti osservano in primo luogo che il c.c.n.l. in questione è successivo al documento di intesa del 15 giugno 2000, sicché è errato ritenere che quel documento possa mantenere la sua efficacia anche dopo l'entrata in vigore del successivo accordo.

Inoltre, essi rilevano che, ogniqualevolta il c.c.n.l. Gas-Acqua aveva inteso richiamare esclusivamente i contratti di natura privatistica dello stesso settore merceologico che in esso erano confluiti, lo aveva fatto esplicitamente richiamando i singoli c.c.n.l. e non invece rimandando alla generalità dei c.c.n.l. precedentemente applicati, come poteva evincersi dalle disposizioni in tema di servizio di reperibilità (art. 25), di indennità di funzione per i quadri (art. 41), di indennità varie (art. 43), di trattamento di trasferta (art. 45) e di trattamento di fine rapporto (art. 49).

**4.1. Il motivo non è fondato.**

In continuità con quanto statuito da questa Corte nel sopra citato arresto (sent. n. 1429/2019), deve ribadirsi che l'ultimo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 (secondo cui «*Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori*») si interpreta nel senso che la locuzione "c.c.n.l. precedentemente ap-





plicati” si riferisce ai contratti collettivi vigenti al momento della stipulazione del citato contratto e che sono in esso confluiti.

Dirimente è l’osservazione secondo cui l’opposta interpretazione propugnata dai lavoratori si palesa irragionevole, perché finisce per “recuperare” l’efficacia di una qualsiasi disposizione di un precedente c.c.n.l., ancorché avente ad oggetto materie successivamente regolamentate da nuovi accordi collettivi nel frattempo intervenuti; essa, inoltre, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui *«nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole – che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, secondo cui il divieto di deroga in pejus posto dall’art. 2077 c.c. è relativo solo alle disposizioni contenute nel contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo e non viceversa –, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti sono regolati dal principio della libera volontà delle parti stipulanti. Cosicché, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche se in seguito sfavorevoli al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti»* (v. ex multis Cass. n. 23525 del 2016).

Vale in proposito il noto principio secondo cui, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni *in peius* per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr. Cass. n. 13960 del 2014; cfr. altresì Cass. n. 212304 del 2007).

Con l’espressione “diritti quesiti”, peraltro, si intendono solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (cfr. Cass. n. 3982 del 2014, nonché più di recente Cass. n. 21169 del 2021, in motivazione).



**4.2.** Poco convincente è l'osservazione secondo cui il ragionamento del Tribunale sarebbe errato perché il c.c.n.l. Gas Acqua del 2002, che per la prima volta richiama "i trattamenti previsti dai contratti collettivi in precedenza applicati", è successivo al Documento di intesa del 15 giugno 2000 (stipulato a seguito della privatizzazione dell'Ente), per cui sarebbe errato sostenere che esso mantenga la sua efficacia anche dopo l'entrata in vigore del successivo accordo.

In realtà, il Documento d'intesa per il passaggio al contratto collettivo nazionale FederGasAcqua del 15 giugno 2000 aveva – come si desume chiaramente dal suo *incipit* – esclusivamente lo scopo di consentire l'applicazione delle norme della contrattazione collettiva di settore al personale già dipendente dell'Ente Autonomo [REDACTED] che, in virtù del d.lgs. n. 141 del 1999, era stato trasformato in società per azioni. Non a caso al punto 1) della parte convenzionale dell'intesa si asserisce che «*A far data dal 1° luglio 2000 troveranno attuazione nei confronti dei dipendenti in forza ai quali viene applicato il CCNL parastato, esclusivamente le disposizioni del CCNL FederGasAcqua, salvo tutto quanto espressamente disciplinato dal presente accordo*».

È del tutto irrilevante, perciò, che il c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 sia successivo a tale accordo, essendo evidente che l'applicazione del c.c.n.l. FederGasAcqua è il frutto dell'intesa conseguente alla privatizzazione e che esso fu concluso da rappresentanti dell'[REDACTED] e delle organizzazioni sindacali all'indomani della trasformazione operata con il d.lgs. n. 141 cit.

Senza dire che è proprio Cass. n. 25823 del 2014 (richiamata dagli appellanti a sostegno del gravame) a chiarire come la trasformazione dell'[REDACTED] del 1° luglio 1999 abbia comportato l'assoggettamento del rapporto di lavoro del personale dipendente alla disciplina del diritto privato e della contrattazione collettiva (come previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 1999), in assenza di alcuna previsione di vigenza ultrattiva del c.c.n.l. Parastato.

**4.3.** Non persuade neppure l'argomento secondo cui, siccome in alcune disposizioni il c.c.n.l. Gas Acqua del 2002 richiama espressamente i contratti collettivi privatistici previgenti, dovrebbe ritenersi che laddove esso ha voluto riferirsi a tali contratti lo ha fatto in modo esplicito, sicché la clausola in esame – che invece richiama in modo generico i contratti precedentemente applicati – dovrebbe intendersi riferita a tutti i contratti precedenti, compresi quelli di natura non privatistica (come il c.c.n.l. Enti pubblici non economici).



Al contrario di quanto assumono gli appellanti, proprio il fatto che in più punti il c.c.n.l. del 2002 faccia menzione precedenti contratti privatistici e soltanto di quelli sta a significare che erano esclusivamente questi contratti collettivi – e non altri di diversa natura – i “contratti precedenti” rispetto ai quali era subentrata la nuova regolamentazione pattizia.

Ne è riprova la circostanza che nel processo di confluenza dei sistemi di classificazione previsti dai precedenti contratti nel c.c.n.l. unico di settore si richiamano soltanto contratti privatistici (FederGasAcqua, Anigas, Anfida e Federestrattiva/Assogas), a dimostrazione della fallacia dell’assunto di parte appellante.

5. A questo punto, possono essere esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di gravame.

5.1. Nel secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove ha affermato che la disciplina del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 stabiliva in 26 il numero di giorni di ferie annuali, ossia un numero di giorni pari a quello di cui i lavoratori attualmente fruiscono.

Gli appellanti rilevano che l’art. 29 del c.c.n.l. del 1995 attribuiva a tutti i lavoratori – a prescindere dal numero di giorni lavorati – 26 giorni di ferie all’anno, più due giornate supplementari a compensazione delle festività soppresse, per un totale di 28 giorni; osservano inoltre che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, il sabato non era considerato come di ferie, bensì quale giorno lavorativo (art. 23 del c.c.n.l.: «*Agli effetti dell’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6° giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell’orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo*»); deducono che il c.c.n.l. del 2002 attribuisce loro 22 giorni di ferie; asseriscono, quindi, di aver diritto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute con riferimento quanto meno non a dieci giorni all’anno (come richiesto nel ricorso introduttivo sulla scorta del c.c.n.l. Parastato), ma almeno di sei.

5.2. Il terzo motivo reca una censura al passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto che i lavoratori usufruiscono di 25 giorni di ferie all’anno (mentre [REDACTED] 30), lamentando la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in quanto la società aveva tardivamente contestato l’allegazione contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui il numero di giorni di ferie all’anno era pari a 22.

5.3. I due motivi sono da reputarsi fondati nei termini di seguito indicati.

Va in primo luogo osservato che nella memoria difensiva di costituzione in primo grado l’[REDACTED] non aveva minimamente contestato il fatto –



già allegato nel ricorso introduttivo della lite – che i dipendenti fruivano di 22 giorni di ferie all'anno. Soltanto nel corso dell'udienza del 3 giugno 2019 la società ha dedotto che i lavoratori usufruiscono di 25 giorni di ferie all'anno a fronte di una distribuzione lavorativa dell'orario di lavoro su cinque giorni, ad esclusione di [REDACTED] che è lavoratore turnista su sei giorni alla settimana e che fruisce, quindi, di 30 giorni di ferie.

Lasciando in disparte ogni rilievo in ordine alla tempestività di tale deduzione dell'azienda, peraltro contestata dalla difesa dei lavoratori fin dal primo momento processuale successivo (v. pag. 7 delle note difensive autorizzate in vista dell'udienza di discussione), sta di fatto che essa non è supportata da alcun elemento di prova ed è anzi smentita dalle previsioni del contratto collettivo del 2002, il quale – come visto – attribuisce ai lavoratori 26 giorni di ferie, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in sei giorni, oppure 22, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in cinque giorni.

Né l'[REDACTED] chiarisce sulla base di quale disposizione ai lavoratori sarebbe stato consentito di beneficiare di un numero di giorni di ferie superiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva. Del tutto irrilevante è il riferimento alle risultanze delle buste-paga dei dipendenti (v. pag. 32 della memoria difensiva): innanzitutto, esse non sono versate nel fascicolo telematico di parte, sicché non è possibile verificare l'esattezza delle allegazioni dell'appellata; inoltre, allo scopo di verificare la spettanza dell'indennità sostitutiva chiesta dagli odierni appellanti rileva il contenuto dei contratti collettivi in comparazione e non certamente le difformi risultanze dei prospetti paga di provenienza aziendale.

**5.4.** Ciò chiarito, sulla scorta del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995 spettavano nel complesso ai lavoratori, senza distinzione alcuna fra chi lavorava per cinque giorni alla settimana e chi invece lavorava per sei giorni, 28 giornate di riposo, ossia 26 giorni di ferie più due a compensazione delle festività soppresse (art. 29, primo comma, del citato contratto). Ed infatti, il punto 1) dell'art. 28 disponeva: *«A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite, sono attribuite annualmente ai dipendenti regolati dal presente CCNL due giornate di ferie, da aggiungersi annualmente al periodo a tale titolo stabilito dal presente contratto collettivo nazionale ed ulteriori tre giornate di permesso retribuito»*.

Poiché ai dipendenti dell'[REDACTED] in servizio all'epoca della privatizzazione si applicava proprio il citato c.c.n.l. FederGasAcqua (art. 1 del Documento d'intesa del 15 giugno 2000), è inevitabile concludere che, in base al-



Né ha pregio l'argomento speso dal Tribunale secondo cui «nel ccnl del 1995 la giornata del sabato era sempre considerata di ferie non rilevando l'articolazione dell'orario di lavoro (su 5 o 6 giorni lavorativi), mentre nel ccnl del 2002 la giornata del sabato è considerata di ferie solo se l'orario lavorativo è ripartito in sei giorni».

Non a caso l'art. 28 del predetto contratto ha cura di precisare che ai lavoratori spettano 22 giorni lavorativi l'anno quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in cinque giorni, soggiungendo che «... *in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni*», per tale via rendendo evidente che il “giorno lavorativo non lavorato” non è incluso nel numero complessivo dei giorni di ferie.

Neppure ha rilievo la circostanza che la festività soppressa del 2 Giugno sia stata reintrodotta in epoca successiva alle previsioni del contratto collettivo (v. pag. 31 della memoria difensiva dell'██████), dovendosi considerare illegittima la disapplicazione dell'accordo collettivo nazionale di lavoro, operata con riferimento al contratto individuale di lavoro, diretta a ri-

durre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività soppresse, poiché il contratto collettivo costituisce un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, cui non pertengono poteri modificativi della suddetta regolamentazione (cfr. Cass. n. 18715 del 2014).

**5.5.** Da quanto appena evidenziato discende che ai lavoratori odierni appellanti spetta l'indennità per ferie non godute in misura ridotta rispetto a quella *ab origine* richiesta, ossia considerando per ogni anno un numero di giorni di ferie non goduti pari a sei e non già a dieci.

In merito alla quantificazione delle somme spettanti, i conteggi specifici operati dai lavoratori non sono stati contestati dall'azienda né sul piano squisitamente aritmetico né dal punto di vista della retribuzione assunta a base di calcolo.

Conseguentemente, è da reputarsi fondata la domanda avanzata in subordine dagli odierni appellanti (e peraltro ridotta nel *quantum* rispetto alla pretesa azionata in primo grado) avente ad oggetto l'accertamento del loro diritto a fruire complessivamente di 28 giorni di ferie all'anno ai sensi degli art. 28, ultimo comma, del c.c.n.l. Gas Acqua del 2002, in combinazione con l'art. 29 del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995, nonché la condanna dell'indennità a tale titolo dovuta nei termini specificati nell'atto di gravame, ossia: **a)** € 3.985,20 in favore di [REDACTED] **b)** € 3.936,96 in favore di [REDACTED] **c)** € 3.625,20 in favore degli eredi di [REDACTED] **d)** € 3.625,20 in favore di [REDACTED] **e)** € 3.846,60 in favore di [REDACTED]

**6.** Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a fruire di 28 giorni di ferie all'anno.

Di conseguenza, l'[REDACTED] va condannata al pagamento a titolo di indennità di ferie non godute per il periodo 2013/2018 delle somme – cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria – di seguito riportate: **a)** € 3.985,20 in favore di [REDACTED] **b)** € 3.936,96 in favore di [REDACTED] **c)** € 3.625,20 in favore degli eredi di [REDACTED] **d)** € 3.625,20 in favore di [REDACTED] **e)** € 3.846,60 in favore di [REDACTED]

Resta assorbita ogni altra questione.

**7.** Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellata. L'accoglimento della pretesa formulata



soltanto in via subordinata ne giustifica tuttavia la compensazione nella misura del 50%.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, con aumento del compenso nella misura del 30% per ciascuna parte successiva alla prima ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato d.m.

**P Q M**

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6.8.2020 da [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 3.2.2020, così provvede:

**accoglie** l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **dichiara** il diritto di [REDACTED]

[REDACTED] a fruire di 28 giorni di ferie all'anno;

**condanna** l'[REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore degli appellanti delle seguenti somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per il periodo 2013/2018, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo: **a)** € 3.985,20 in favore di [REDACTED] **b)** € 3.936,96 in favore di [REDACTED] **c)** € 3.625,20 in favore degli eredi di [REDACTED] **d)** € 3.625,20 in favore di [REDACTED] **e)** € 3.846,60 in favore di [REDACTED]

**condanna** parte appellata al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che **liquida** per l'intero in € 2.200,00 per il primo grado ed € 4.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bari, il 22 febbraio 2022.

**Il Consigliere estensore**  
Luca Ariola

**Il Presidente**  
Elvira Palma

